Euroconference NEWS
L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA
Direttori: Sergio Pellegrino e Giovanni Valcarenghi

# Edizione di lunedì 22 settembre 2014

## EDITORIALI

Giochi di prestigio
di **Sergio Pellegrino**

## ENTI NON COMMERCIALI

Nella nuova CU vanno indicati anche i compensi agli sportivi?
di **Guido Martinelli, Marta Saccaro**

## ACCERTAMENTO

Gli inviti al contraddittorio del "nuovo" redditometro
di **Nicola Fasano**

## IVA

Dal 2015 commercio elettronico "B2C" equiparato a quello "B2B"
di **Marco Peirolo**

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Ritenuta del 30% sui compensi delle imprese estere
di **Ennio Vial, Vita Pozzi**

## ORGANIZZAZIONE STUDIO

Ci penserò domani
di **Michele D'Agnolo**

**EDITORIALI**

# *Giochi di prestigio*

di **Sergio Pellegrino**

Saremo, forse, come dice Renzi il Paese più bello del mondo, ma non c'è dubbio alcuno sul fatto che siamo il
**popolo più creativo**, e questa creatività raggiunge il suo apice nel momento in cui si parla di **tasse**.

Venerdì scadeva il termine per i Comuni per adottare le
**aliquote Tasi**, la nuova, ma già famigerata tassa che grava sulle tasche degli italiani.

In realtà la Tasi, acronimo di
**Tassa sui Servizi Indivisi** (anche se qualche maligno, considerati i continui tagli da parte dei Comuni nei servizi, potrebbe ribattezzarla T
*assa sui Servizi Invisibili*), di nuovo ha soltanto il nome, perché le modalità di applicazione sono le stesse della "vecchia" Imu: la base imponibile è rappresentata infatti dalla rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per 160.

Sugli 8.057 Comuni italiani, 652 Comuni non hanno adottato la delibera e quindi applicheranno la Tasi con le aliquote "ordinarie", mentre
**gli altri 7.405 "diligenti"** hanno avuto la possibilità di dare sfogo alla propria creatività: approfittando dell'atteggiamento "pilatesco" del legislatore nazionale, che ha concesso loro ampi spazi di manovra, sono riusciti a creare, come era ampiamente prevedibile, un
**ginepraio di aliquote e detrazioni.**

Il risultato, scontato ma imbarazzante, è che i cittadini subiranno una
**duplice beffa**: da un lato, nella maggior parte dei casi,
**pagheranno di più** rispetto a quanto avrebbero pagato con l'Imu, dall'altro si troveranno a gestire l'ennesimo
**adempimento impossibile**.

Sul versante delle aliquote, i Comuni, giustificandosi con i tagli dei trasferimenti attuati a livello centrale, ci hanno "dato dentro": l'aliquota base dell'1 per mille è arrivata nei capoluoghi di provincia ad un'
**aliquota media del 2,6%** e, secondo le elaborazioni effettuate, in un grande Comune su due la Tasi "costerà" più dell'Imu.

Solo il 36% ha previsto "sconti", ma con criteri per determinare le detrazioni assolutamente
**variegati** e molto spesso

**poco illuminati**: ad esempio solo 179 Comuni hanno preso in considerazione la presenza di figli con
*handicap*.

La metà dei Comuni ha previsto poi l'applicazione della Tasi anche sulle
**case affittate,** imponendo una ripartizione pro-quota dell'onere su
**proprietari e inquilini**: anche in questo caso con l'aggravante di percentuali non stabilite
*ex lege*, ma rimesse alle decisioni dei Sindaci.

Insomma … sembra proprio che le cose possano solo peggiorare – dall'Ici all'Imu, dall'Imu alla Tasi, passando per la Tari: **non basta pagare, bisogna anche soffrire.**

**ENTI NON COMMERCIALI**

# *Nella nuova CU vanno indicati anche i compensi agli sportivi?*

di **Guido Martinelli, Marta Saccaro**

La stampa specializzata ha riportato le prime anticipazioni in merito al nuovo adempimento che, dal 2015, interesserà i sostituti d'imposta: la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate della nuova
**certificazione dei compensi assoggettati a ritenuta**.

L'adempimento sostituisce l'invio del modello CUD e introduce molte novità. In primo luogo, la comunicazione non andrà consegnata (solo) al percipiente ma dovrà essere
**trasmessa all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo di ogni anno** (nel 2015 si andrà al 9 marzo perché il 7 è sabato ma poco cambia). Il termine diventa quindi decadenziale e non più, come il precedente – del 28 febbraio – indicativo -, proprio perché la comunicazione si trasforma in un invio telematico. Lo prevede il decreto legislativo – attualmente in fase di approvazione – di attuazione dell'art. 7 della delega di cui alla L. n. 23 dell'11 marzo 2014 che, tra le varie novità, introduce la
**dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell'Agenzia delle Entrate** per le delle persone fisiche che hanno i requisiti per presentare il modello 730.

In secondo luogo,
**la comunicazione non riguarderà più solo i redditi di lavoro dipendente o assimilati**. Per l'elaborazione della dichiarazione precompilata è infatti necessario che l'Agenzia delle Entrate disponga dei dati contenuti nelle certificazioni rilasciate dai sostituti d'imposta con riferimento ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai redditi da pensione e ai redditi diversi (ad esempio, compensi per attività occasionali di lavoro autonomo).

L'indicazione che l'obbligo riguarda anche i
**redditi "diversi"** fa quindi sorgere qualche interrogativo in riferimento a coloro che erogano compensi per attività sportive dilettantistiche di cui alla lettera m) del comma 1 dell'art. 67 del Tuir. Anche queste somme sono infatti
**soggette all'obbligo di certificazione** anche se, nel periodo d'imposta,
**non sono state assoggettate a ritenuta**.

Questa circostanza è stata, da tempo, ribadita anche dall'Agenzia delle Entrate che, con la circolare n. 60/E del 19 giugno 2001 ha confermato che i sostituti d'imposta devono rilasciare ai percipienti la certificazione degli importi corrisposti anche qualora questi non abbiano superato, nell'anno, il limite di 7.500 euro. Per i compensi di questo tipo è infatti necessario

effettuare una
**ritenuta IRPEF** (maggiorata delle addizionali di compartecipazione all'IRPEF) nel caso in cui gli importi percepiti nell'anno superino il limite di 7.500 euro. In questo caso, se gli importi si mantengono al di sotto di 20.658,28 euro (oltre ai 7.500 esenti) la ritenuta è
**a titolo d'imposta** mentre se si supera il limite sopra richiamato la ritenuta diventa
**a titolo di acconto**. Nella determinazione del
**reddito complessivo**, tuttavia, devono essere conteggiati
**anche i compensi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta**, al solo fine di determinare
**l'aliquota d'imposta** applicabile ai redditi diversi da quelli tassati in maniera definitiva.

Questa breve descrizione del "meccanismo" che regola la tassazione dei compensi erogati per attività sportiva dilettantistica serve a sottolineare che
**queste somme non possono essere ignorate nel caso in cui si voglia predisporre anticipatamente la dichiarazione dei redditi da inviare al contribuente**. Mettiamo il caso, ad esempio, di un dipendente a tempo indeterminato che percepisca anche compensi per attività sportiva dilettantistica per 20.000 euro nell'anno. Come più sopra ricordato l'importo di 12.500 euro (20.000 – 7.500) deve concorrere alla determinazione di un reddito "figurativo" funzionale alla individuazione dell'aliquota IRPEF applicabile agli altri redditi (nell'esempio, al reddito di lavoro dipendente).

Per inviare la dichiarazione dei redditi completa al contribuente è quindi
**necessario** che l'Agenzia delle Entrate
**disponga anche dei dati relativi ai compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche** e simili.

Se questa è la premessa ci sembra quindi inevitabile che la nuova Certificazione Unica
**dovrà essere trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate anche da parte di coloro che hanno corrisposto compensi per attività sportiva dilettantistica**. Questa circostanza deve però essere chiarita al più presto al fine di mettere gli operatori del settore nelle condizioni per poter eseguire correttamente l'adempimento.

**ACCERTAMENTO**

# *Gli inviti al contraddittorio del "nuovo" redditometro*

di **Nicola Fasano**

Nell'ambito dell'accertamento da redditometro, l'Agenzia delle Entrate, come noto, a partire dal mese di maggio scorso ha recapitato i primi
richiedendo informazioni e documenti, ex art. 32, d.P.R. 600/73, aventi ad oggetto il
e finalizzati a far chiarire lo
(di oltre un quinto) rilevato fra il reddito dichiarato e quello determinabile sinteticamente sulla base del "nuovo" art. 38, co. 4 e seguenti, d.P.R. 600/73.

A fronte di tali inviti il contribuente, nella gran parte dei casi, avrà fornito all'Ufficio la documentazione richiesta, cercando di
**giustificare il disallineamento**, anche perché in caso di
**omessa risposta** l'Ufficio potrebbe optare per l'applicazione di
**più penetranti** poteri di controllo (come ad esempio le indagini finanziarie), oltre che applicare la
**sanzione** da 258 a 2.065 euro prevista dall'art. 11, D.Lgs. 471/97.

L'effetto più insidioso, tuttavia, della mancata o incompleta risposta da parte del contribuente potrebbe essere quello previsto dall'art. 32 co. 4 del d.P.R. 600/73 "
*le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio* ***non possono essere presi in considerazione*** *a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l'ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta".* Tale preclusione, peraltro, spesso invocata in giudizio dagli Uffici, è stata notevolmente

**mitigata dalla giurisprudenza** di legittimità secondo cui la disposizione opera solo quando nell'invito vi è l'espressa indicazione degli effetti del rifiuto di esibizione della documentazione (in tal senso Cass. n. 453/10). Disposizione che, d'altro canto, la CTP di Como (sent. n. 133 del 25.2.2014) ha recentemente
**rinviato alla Corte Costituzionale** in quanto potenzialmente lesiva del principio costituzionale della
**parità delle parti** in ambito processuale.

La stessa Agenzia delle Entrate, inoltre, con specifico riferimento alla procedura del nuovo redditometro nella
circolare 10/E/2014 ha chiarito che eventuali documenti non prodotti in esito al primo invito a comparire
**possono essere esibiti** nel (secondo) contraddittorio che l'Ufficio è comunque tenuto ad attivare.

E proprio in queste ultime settimane, a parte i casi "fortunati" in cui il controllo è stato archiviato, stanno arrivando gli inviti a comparire per attivare il contraddittorio finalizzato all'eventuale
**accertamento con adesione,** contenenti la pretesa impositiva formalizzata dall'Amministrazione finanziaria, a fronte dei quali sono possibili
**diverse strategie**, da valutare a seconda dei casi.

La prima, da considerare soprattutto in presenza di importi non particolarmente elevati o comunque quando la ricostruzione dell'Ufficio appaia solida e le giustificazioni nonché i documenti addotti dalla parte siano "lacunosi", è
**l'integrale adesione** alle pretese avanzate dall'Agenzia delle Entrate, che comporta la riduzione delle sanzioni a
**un sesto del minimo**. In tal caso, per chiudere la partita con il Fisco, si devono pagare tutte le somme dovute (imposte, interessi e sanzioni ridotte) entro i
**15 giorni precedenti alla data di comparizione** (art. 5 co. 1-bis del D.lgs. 218/97). Qualora si opti per la
**rateizzazione**, entro il suddetto termine, deve essere pagata la prima rata. Si ricorda che gli importi possono essere versati fino ad un massimo di otto rate trimestrali oppure dodici rate trimestrali, se le somme definite superano i 51.645,69 euro. In ogni caso, non è richiesta la prestazione di
**alcuna garanzia**.

Qualora invece si ritiene che vi possano essere margini apprezzabili di difesa, il contribuente potrà dar corso
**all'accertamento con adesione** con l'intento di ottenere una riduzione dell'imponibile tale da determinare, complessivamente, una somma dovuta inferiore a quella iniziale formalizzata nell'invito, tenendo conto del fatto che, in caso di accertamento con adesione, le sanzioni sono
**ridotte a un terzo del minimo**. E' possibile chiedere la
**rateizzazione** alle medesime condizioni viste nell'ipotesi precedente.

Qualora l'adesione non si dovesse perfezionare (o il contribuente non si presenti al contraddittorio), l'Ufficio notificherà
**l'avviso di accertamento** vero e proprio a fronte del quale il contribuente può:

- prestare **acquiescenza** ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 218/97, fruendo della riduzione delle sanzioni a **un terzo dell'irrogato**. Si tratterà, verosimilmente, di un'ipotesi **rara**, in quanto sarebbe stato senz'altro più conveniente aderire fin dall'inizio all'invito al contraddittorio sfruttando la riduzione ad un sesto delle sanzioni E' possibile comunque optare per la **rateizzazione** alle stesse condizioni viste in precedenza;
- **definire le sole sanzioni a un terzo** dell'ammontare irrogato ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 472/97, pagando quanto dovuto entro il termine per il ricorso (in tal caso non è prevista alcuna possibilità di rateizzazione) e **impugnare** l'accertamento per ciò che riguarda **le sole imposte**, tenendo presente che, anche in caso di esito positivo del contenzioso, non si potrà richiedere la restituzione delle sanzioni pagate;
- **impugnare l'avviso di accertamento** ricordando che se le imposte accertate non superano i 20.000,00 euro, il contribuente è tenuto a presentare, a pena di improcedibilità, apposita **istanza di mediazione/reclamo** (art. 17-bis, D.Lgs. 546/92), con riduzione delle sanzioni al 40% in caso di avvenuta mediazione. Anche in questo caso è possibile richiedere la **rateizzazione**;
- se le imposte richieste superano i 20.000,00 euro, è possibile definire la lite tramite **conciliazione giudiziale** (art. 48, D.Lgs. 546/92) fino all'udienza di trattazione del giudizio di primo grado, beneficiando della riduzione delle sanzioni al 40%. Anche in questo caso è possibile richiedere la **rateizzazione.**

Da ultimo, vale la pena evidenziare che a seguito della notifica dell'accertamento vero e proprio non potrà essere esperita la procedura di adesione, svolta già in precedenza, con la conseguenza che la connessa
**sospensione** di
**90 giorni** del termine per impugnare,
**non opera**.

**IVA**

# *Dal 2015 commercio elettronico "B2C" equiparato a quello "B2B"*

di **Marco Peirolo**

Dal 1° gennaio 2015, **cambieranno** le **regole territoriali** applicabili al **commercio elettronico "diretto"**, in cui la compravendita ha per oggetto un bene o un servizio messo a disposizione del destinatario in forma digitale e tramite una rete elettronica.

In pratica, l'operazione commerciale (cessione e consegna del prodotto) si svolge **interamente in modalità telematica** – per esempio accedendo ai servizi di vendita di un sito *web* – e il prodotto acquistato non si materializza mai in un bene tangibile. È per questa ragione che l'operazione, dal punto di vista dell'IVA, si configura sempre e solo come una **prestazione di servizi** e non come una cessione di beni.

L'allegato II alla Direttiva n. 2006/112/CE elenca, a titolo illustrativo, le **principali tipologie di servizi forniti tramite mezzi elettronici**, definiti dall'art. 7 del Reg. UE n. 282/2011 come quelli resi attraverso Internet o una rete elettronica, la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione.

L'allegato II, in particolare, richiama:

- la fornitura di siti web e web-hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature;
- la fornitura di software e relativo aggiornamento;
- la fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati;
- la fornitura di musica, film, giochi, compresi i giochi di sorte o d'azzardo, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento;
- la fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza.

Si tratta di una elencazione esemplificativa, da leggere alla luce delle disposizioni interpretative contenute nel citato Reg. UE n. 282/2011, così come modificato dal Reg. UE n. 1042/2013, che forniscono ulteriori specificazioni sulle tipologie di servizi qualificabili come "elettronici".

Passando ad esaminare la **territorialità** delle prestazioni di *e-commerce* "diretto", è dato osservare che, nella **disciplina applicabile fino a tutto il 2014**, l'IVA è dovuta nel **Paese del committente**, se quest'ultimo agisce in veste di soggetto passivo (circolare dell'Agenzia delle Entrate 31 dicembre 2009, n. 58, § 1).

Se, invece, il committente agisce come "privato consumatore", la regola generale – fondata sul **Paese del prestatore** – è **derogata** (circolare dell'Agenzia delle Entrate 29 luglio 2011, n. 37, § 3.2.7):

- quando il fornitore è italiano e il cliente extracomunitario e
- quando il fornitore è extracomunitario e il cliente italiano, nel qual caso si applica il **regime opzionale** di cui all'art. 74-*quinquies* del D.P.R. n. 633/1972 a condizione che il prestatore non sia identificato ai fini IVA in ambito comunitario.

In pratica, nell'attuale disciplina, la tassazione dei servizi di *e-commerce* avviene nel Paese del committente, "privato consumatore", solo quando una delle controparti (fornitore o cliente) è extracomunitaria.

Le **novità** che l'art. 5 della Direttiva n. 2008/8/CE ha introdotto con effetto **dal 1° gennaio 2015** portano, invece, ad **equiparare i rapporti "B2B" a quelli "B2C"**, siccome le operazioni in esame saranno assoggettate a IVA nel **Paese del committente** (soggetto IVA o meno) **a prescindere dal luogo in cui il prestatore si considera stabilito** (Paese UE o extra-UE).

Occorre, tuttavia, ricordare che, al fine di garantire che la tassazione avvenga nel **luogo di effettivo consumo** del servizio, agli Stati membri è concessa una **duplice facoltà di deroga**, ossia:

- da un lato, di escludere da imposizione i servizi che, benché territorialmente rilevanti, siano utilizzati al di fuori della UE e
- dall'altro, di assoggettare ad imposizione i servizi extraterritoriali se utilizzati all'interno dello Stato membro.

A livello procedurale, le **modalità di applicazione dell'IVA** saranno, invece, **differenziate** a seconda dello ***status* del committente** (soggetto IVA o meno), in quanto:

- nei rapporti "B2B", l'imposta sarà applicata dal cliente con il meccanismo del ***reverse charge***;
- nei rapporti "B2C", invece, l'imposta sarà applicata **direttamente dal fornitore** (comunitario o extracomunitario):

    1. **previa identificazione** ai fini IVA nel Paese UE del committente, oppure
    2. avvalendosi del regime speciale del , già previsto per i servizi di resi da soggetti extracomunitari, che dal prossimo anno sarà esteso ai servizi forniti in ambito intracomunitario. Sul punto, l'Agenzia delle Entrate, con comunicato stampa del 17 giugno 2014, ha reso noto che, , gli operatori commerciali interessati ad applicare il regime speciale potranno registrarsi sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

Tenuto conto che i servizi forniti tramite mezzi elettronici hanno **natura "generica"** se resi a soggetti IVA (circolare n. 58/E/2009, § 1), l'applicazione della tassazione nel Paese del committente presuppone che l'operatore italiano sia **iscritto nell'archivio VIES** (*VAT Information Exchange System*).

È vero, infatti, che la disciplina in esame fa riferimento alle operazioni di cui al Titolo II, Capo II, del D.L. n. 331/1993, ossia alle cessioni e agli acquisti intracomunitari di beni. Come, tuttavia, precisato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 1° agosto 2011, n. 39 (§ 4), il regime autorizzatorio delle operazioni intracomunitarie è esteso alle prestazioni di servizi "generiche" scambiate tra operatori stabiliti in Paesi UE diversi, in quanto le disposizioni comunitarie in materia non distinguono tra soggetti che effettuano forniture intracomunitarie di beni o prestazioni intracomunitarie di servizi.

Sul punto, si rammenta che il decreto sulle semplificazioni fiscali approvato dal Consiglio dei ministri il 20 giugno 2014 consente ai contribuenti di effettuare le operazioni intracomunitarie **contestualmente alla richiesta dell'autorizzazione**, senza quindi attendere il decorso dei 30 giorni necessari affinché si formi il silenzio-assenso dell'Amministrazione finanziaria.

**FISCALITÀ INTERNAZIONALE**

# *Ritenuta del 30% sui compensi delle imprese estere*

di **Ennio Vial, Vita Pozzi**

Una questione spesso trascurata dagli operatori attiene alla necessità di applicare una **ritenuta** del **30%** sulla **parte imponibile** dei **compensi** percepiti da **soggetti non residenti**. La previsione è contenuta nell' **art. 25 del Dpr n. 600/73**.

Il comma 2, in particolare, prevede che se i **compensi** e le altre somme di cui al comma precedente sono corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una **ritenuta a titolo d'imposta** nella misura del 30%, anche per le prestazioni effettuate nell' **esercizio** di **imprese**. Ne sono esclusi i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all'estero e quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

Il riferimento al comma precedente è fatto per l'appunto ai **compensi di natura professionale**.

La norma richiede diversi approfondimenti. Innanzitutto, è essenziale capire se essa trovi applicazione solamente in ipotesi di **compensi** erogati a **professionisti** o se debba applicarsi anche in ipotesi di prestazioni erogate da imprese non residenti, aventi tuttavia natura di compensi. Si pensi ai casi di **consulenze** erogate da società come i servizi di **tipo informatico** e amministrativo.

Sul punto il dato letterale del comma 2 non lascia spazio a dubbi: la **ritenuta** deve essere **applicata**.

Peraltro, si deve ricordare che ai sensi dell'art. 152, comma 2 del Tuir, i **soggetti non residenti** sono tassati in Italia sulle diverse **categorie di reddito** alla stregua di una persona fisica o di un ente non commerciale: ciò comporta che il compenso percepito non sia qualificabile come un reddito di impresa ma piuttosto come un reddito di

**lavoro autonomo**.

Ovviamente, le previsioni del Dpr n. 600/73 devono essere coordinate con le regole di tassazione indicate nel Tuir. L'art.
**23 del Tuir**, in particolare, stabilisce quali sono le tipologie reddituali che i non residenti producono in Italia. Nella lista troviamo alla lettera d) i redditi di
**lavoro autonomo** derivanti da attività
**esercitate** nel
**territorio** dello
**Stato**.

Pertanto, l'iter logico da seguire è il seguente.

Innanzitutto, si esamina
**l'art. 3 del Tuir** che, in relazione ai soggetti non residenti, prevede la tassazione in Italia solamente sui
**redditi** prodotti nel territorio dello
**Stato**.

Il secondo
*step* è quello di esaminare
**l'art. 23** del Tuir che contiene l'elenco delle fattispecie.

E' bene evidenziare come
**non** siano soggetti a
**tassazione** in Italia i compensi per
**attività** svolte
**all'estero.** Sul punto il Dpr n.600/73 è perfettamente coerente in quanto non prevede l'applicazione della ritenuta.

La
**ritenuta** è
**omessa** anche se i compensi sono corrisposti ad una
**stabile organizzazione**. Attenzione, tuttavia, che stiamo parlando della ritenuta del
**30%**. Se la stabile organizzazione è relativa ad un professionista, la stessa
**compilerà** il
**quadro RE** e si avrà l'applicazione della ritenuta del 20% a titolo di acconto.

E' appena il caso di ricordare che la ritenuta del
**30%** deve intendersi a
**titolo di imposta**, come generalmente accade per i soggetti non residenti.

In realtà, se al caso di specie trova applicazione una
**convenzione contro le doppie imposizioni** in linea con il modello OCSE, la

**ritenuta** può essere
**omessa** in quanto la convenzione prevede che le imprese e i professionisti possano essere tassati in Italia solamente in presenza di una
**stabile organizzazione**. Generalmente, l'erogazione di qualche servizio ad un cliente italiano non comporta la sussistenza della stabile, anche se la prestazione viene erogata in Italia.

Il pagatore italiano, tuttavia, dovrà preoccuparsi di acquisire dal fornitore
**idonea documentazione** e indicare tali compensi nel modello
**770 semplificato**. Il quadro di riferimento è quello relativo alle comunicazioni dei dati relativi al
**lavoro autonomo**, provvigioni e redditi diversi.

In particolare, le istruzioni alla
**casella 23** precisano che se il percipiente è un soggetto non residente, il sostituto d'imposta deve indicare le somme
**non assoggettate a ritenuta** in quanto ha applicato direttamente il regime previsto nelle
**convenzioni internazionali** per evitare le doppie imposizioni sui redditi. In tal caso, il sostituto d'imposta deve
**conservare** ed esibire o trasmettere, a richiesta dell'
**Agenzia delle Entrate**, il certificato rilasciato dal competente ufficio fiscale estero attestante la
**residenza del percipiente**, nonché la documentazione comprovante l'esistenza delle condizioni necessarie per fruire del regime convenzionale. Nel caso in cui esista un modello convenzionale quest'ultimo debitamente compilato sostituisce la predetta documentazione.

Si ricorda, peraltro, che lo scorso anno con il
**provvedimento** del Direttore dell'Agenzia delle Entrate
**7.7.2013 prot. n. 2013/84404** sono stati approvati i nuovi
**modelli** di domanda per il
**rimborso o l'esonero** dall'imposta italiana applicata sui redditi tra cui
**dividendi, interessi e canoni**, corrisposti a
**soggetti non residenti**. Si tratta di quattro modelli (A, B, C e D) utilizzati rispettivamente nel caso di redditi relativi a dividendi, interessi, canoni e
**altre tipologie di reddito** erogati a soggetti non residenti in Italia e che posseggono i requisiti previsti dalla specifica Convenzione della quale gli stessi chiedono l'applicazione.

**ORGANIZZAZIONE STUDIO**

# *Ci penserò domani*

di **Michele D'Agnolo**

La
è particolarmente conclamata nei professionisti italiani. Credo di aver conosciuto poche categorie di persone così intimamente conservatrici e refrattarie a ogni tipo di mutamento e innovazione, soprattutto quelli di carattere organizzativo e di comunicazione.

Ogni anno svolgo decine e decine di seminari sul management e il marketing degli studi professionali, ai quali partecipano svariate migliaia di professionisti. Scrivo articoli su testate multimediali e cartacee e presto consulenza ormai praticamente a tempo pieno presso gli studi professionali.

Molti professionisti, tuttavia, continuano a
**rifiutare a priori** le idee che espongo. Quando escono dai convegni dopo aver annuito e sorriso a denti stretti per i siparietti che adduco a mo' di esempio, si smarcano adducendo che in ogni caso il loro studio è diverso da tutti gli altri.

Altro
*escamotage* molto gettonato è di affermare che quello che dico è solo una bella ma
**irrealizzabile teoria** e che, anzi, è fastidioso sentir parlare di belle favole perché a qualcuno potrebbe venir voglia di realizzarle.

Non sarà, invece, che la persona che ci manda avanti lo studio e alla quale vent'anni fa abbiamo detto di arrangiarsi perché non avevamo tempo ormai si e ci gestisce in totale anarchia? E non sarà che non ci piace gestire lo studio e che speriamo tutti, in cuor nostro, che si
**gestisca in automatico**?

Fare il manager è un lavoro pesante. È increscioso dover dire alle persone che sbagliano, è ancora più increscioso dire alle persone che non sono (più) adatte a fare un determinato lavoro e che devono cambiare o andarsene. Anziché affrontare il proprio orgoglio e comprendere che il mondo che ci circonda è mutato per sempre e non tornerà mai più lo stesso è molto più comodo dare la colpa alla crisi o sparare sui consulenti.

Anche i pochi illuminati che accettano di confidarsi e condividere un percorso di cambiamento spesso si

**arrendono** con troppa facilità.

E così non sono pochi i professionisti che dopo avermi accolto nel loro studio perché sentono la necessità di cambiare la formula organizzativa o le modalità di comunicazione dello studio, rinunciano a implementare le innovazioni concordate perché non è ancora il momento.
**Non è mai il momento giusto**. Sembra la pubblicità di un noto whisky scozzese di qualche tempo fa in cui la bottiglia andava a chiedere alla botte se fosse finalmente arrivato il momento di consumare…

E allora, ad esempio, oggi non è il momento di costruire le procedure di studio perché prima dobbiamo cercare e inserire una nuova persona. Oppure dobbiamo rinviare la stesura delle procedure a settembre perché adesso cominciano le dichiarazioni dei redditi.

Non dovrebbe essere, invece, vero che
**conviene fare le procedure prima di affrontare le nuove emergenze**, visto che le istruzioni scritte servono enormemente per agevolare l'inserimento di una persona e possono essere costruite non solo propedeuticamente ma anche magari parallelamente al suo inserimento?

Stesso discorso quando suggerisco di prendersi una giornata per
**pianificare**
**il lavoro** dei dichiarativi. La risposta è sempre quella: ora non abbiamo tempo!

In altri casi ad andarci di mezzo è la
**comunicazione dello studio**. Dato il risicato budget a disposizione quest'anno abbiamo deciso che non faremo il piano di marketing, preferiamo investire il denaro che abbiamo in pubblicità.

Magari se avessimo scelto il piano di marketing ci saremmo accorti che non ha alcun senso fare pubblicità nel mercato di riferimento ma che avremmo dovuto, invece, differenziare le prestazioni professionali che offriamo oppure avremmo scoperto che un approccio di comunicazione attraverso i social media è molto meno costoso ed ha un tasso di ritorno più promettente…

"Caro collega, grazie mille del progetto di cambiamento che ci hai proposto, è molto lucido e interessante. Però ora abbiamo una operazione straordinaria da gestire quindi ce ne occuperemo dopo." Pensate a quanto tempo si risparmierebbe, invece, gestendo una operazione straordinaria con criteri di project management.

**E così l'urgente ha sempre e comunque il sopravvento sull'importante**. E la pianificazione è utilissima, ma guardacaso sempre e solo a posteriori.

Le scuse che i professionisti italiani utilizzano per non cambiare raggiungono vette paragonabili solo alle barriere che un partner frigido saprebbe snocciolare per evitare qualsiasi forma di amplesso. Mi manca solo di sentirmi dire che non si cambia perché oggi ho il male di

testa...

Anch'io – per quanto mi sforzi – alle volte ci casco. Compro un corso di formazione pensando che
*ipso facto* cambierà il comportamento dei miei collaboratori o penso che dotarmi di una licenza software e metterla su uno scaffale sia sufficiente a farmi lavorare in modo diverso. Aspetto magari un mese per redarguire un collaboratore, perché adesso ha un grosso lavoro da concludere.

Nel libro "
**Le sette regole per avere successo**" Stephen Covey suggerisce emblematicamente di prendersi sempre il tempo per affilare la propria lama, cioè per mantenere la nostra efficacia, anzi meglio aumentarla attraverso momenti di ricarica e crescita.

Covey narra la storiella di un avventore che cammina nel bosco. Ad un certo punto questo avventore incontra un boscaiolo intento a segare un albero. Il boscaiolo è affaticato ed è evidente che ha fretta di finire il lavoro. L'uomo notando che la lama non taglia bene chiede al boscaiolo: "perché non si ferma ad affilare la lama della sua sega, non vede che non taglia più?". Il boscaiolo stizzito risponde "caro mio signore non si rende conto che ho fretta, non ho tempo di fermarmi per affilare la lama, devo abbattere questo albero velocemente!"

Non dobbiamo aspettate il momento giusto per apportare i cambiamenti necessari nel vostro studio, perché quel tempo magico non arriverà mai. Se crediamo veramente che il cambiamento sia necessario,
**il momento giusto per cambiare è ora.**